



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0003572/I Data: 25/02/2016 13:57
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “L’artigianato tecnologico e lo sviluppo della manifattura
innovativa creativa e diffusa ”. Reg. Gen. n. 260**
Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino
Depositata in data 22 febbraio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 25 FEB 2016

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

**L'ARTIGIANO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO
DELLA MANIFATTURA INNOVATIVA CREATIVA E DIFFUSA**

A FIRMA DI
(ALBERICO GAMBINO)

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 260



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'ARTIGIANO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO DELLA MANIFATTURA INNOVATIVA CREATIVA E DIFFUSA

Dall'inizio del 21° secolo, stiamo vivendo una trasformazione digitale, con cambiamenti associati con l'innovazione nel campo della tecnologia digitale in tutti gli aspetti della società e dell'economia, tali da definire in molti ambienti che è in corso **la quarta rivoluzione industriale**.

In Occidente già abbiamo vissuto **tre rivoluzioni industriali**: quella **dell'energia idroelettrica** con il crescente uso della forza vapore e lo sviluppo di macchine; quella della **dell'Elettricità e della produzione di massa**; e quella più recente, nel '900, **dell'automazione** utilizzando l'elettronica e l'informatica.

Per cui siamo di fronte ad nuova rivoluzione **quella digitale**, che è già partita in tutto il mondo ed tra poco riguarderà anche il nostro paese e la nostra regione. Si va verso il cosiddetto ***the new normal***, ovvero espressione usata per definire il ritorno all'economia reale, condizionata dalla recente recessione. In questa nuova evoluzione, gli oggetti fisici sono perfettamente integrati nella rete delle informazioni. **Internet si combinerà sempre più con le macchine intelligenti, con i processi produttivi per formare una sofisticata rete.**

Il mondo reale si sta trasformando in un enorme sistema di informazioni, cosiddetta **Fabbrica 4.0**. E noi legislatori, dobbiamo cogliere le opportunità che offre quella che viene definita **la quarta rivoluzione industriale**, che sta profondamente incidendo non solo sull'attività manifatturiera ma anche sulle sue interazioni con il resto del tessuto economico: **dall'approvvigionamento all'impiego delle materie prime e forniture energetiche, ai servizi alle imprese e ai consumatori.**

Le attività economiche sono integrate in catene di valore sempre più ricche e complesse a cui partecipano grandi aziende industriali e piccole o medie imprese (PMI) attive nei diversi settori. Questa quarta rivoluzione industriale sta aumentando le sinergie tra manifattura e servizi, in particolare tra manifattura e Business Services che diventano sempre più importanti nella ridefinizione delle catene del valore globali. Ed è una rivoluzione che necessita sia di una forte azione, aiutando le imprese - soprattutto le Pmi - a meglio comprenderne le dinamiche e a individuare nuove strategie di crescita e sviluppo; sia di un ripensamento delle politiche industriali, non più orientate solo al manifatturiero, ma ripensate e integrate con obiettivi di crescita, innovazione e produttività del manifatturiero e dei servizi, e ridefinite appunto come "politiche per la crescita".



Tecnologie come la manifattura digitale, l'Internet delle cose, i big data, la nuvola (il cloud) e fenomeni come l'open innovation, il crowdsourcing, la circular economy da cui si generano nuovi modelli di business ma anche nuovi sistemi di finanza come il crowdfunding, stanno avendo un impatto rilevante nella manifattura e nei servizi collegati e stanno rivoluzionando la competitività nella manifattura. E non sono solo le tecnologie che stanno cambiando il modo di competere delle imprese ma anche come si costruiscono e si identificano i talenti, come si fa innovazione, in azienda e per l'azienda.


Nuovi materiali, nuove modalità di disegnare prodotti, nuovi processi produttivi, nuova logistica, nuovo marketing, nuovi modelli di business, nuove catene del valore e di fornitura, nuove applicazioni IT, nuovi modi di produrre, stoccare ed utilizzare energia, nuovi modi di lavorare ed interagire e, conseguentemente nuovi standard e regole stanno rivoluzionando il modo di "fare" impresa e disegnare le policy.

Il mio auspicio è che questo progetto di legge possa essere di stimolo ad una più approfondita presa di coscienza delle sfide ed opportunità **che la quarta rivoluzione industriale sta generando** sia a livello di impresa soprattutto artigiane, dove nuove e più moderne politiche per la crescita sono necessarie, politiche non più solo industriali, ma che aiutino l'industria manifatturiera e i servizi che con essa operano, a fare leva su tutte le nuove tecnologie e modelli di business per generare innovazione di prodotto e servizio, per una maggiore produttività delle imprese, condizione necessaria per generare crescita e occupazione stabile e duratura.

Grandi opportunità si aprono grazie alle nuove tecnologie rese possibili in gran parte da internet. La sfida per le imprese campane è di mantenere l'eccellenza della tradizione manifatturiera trasferendola nei nuovi paradigmi competitivi. Il rilancio della crescita e della competitività delle aziende campane per sostenere e rafforzare la ripresa rimane la nostra priorità essenziale, che soffre da troppi anni di tassi di crescita inferiori alle altre regioni, soprattutto per quanto riguarda il Pil, per le strutture industriali, infrastrutture e vede sempre di più l'accrescersi inarrestabile della pressione fiscale.

È da tutte queste considerazioni che prende spunto la seguente proposta di legge già approvata in altre regioni (vedesi Lombardia).

Concetti, come l'"Internet delle cose", il "movimento maker", "fabbrica 4.0" o "manifattura digitale 4.0" sono espressioni ormai consueti e comuni. I titoli, utilizzati oggi, giusto per dare un'idea di quanto sta accadendo, sono: sistemi e mercato cyber-fisico (nella produzione non basterà più solo parlare di IT, ma di sistemi complessi che interagiscono continuamente con la produzione e con il mercato grazie ad un connessi ai sotto sistemi, con controlli in tempo reale), smart robot e nuove macchine (dal 2004 i robot nelle aziende europee sono raddoppiati. Sistemi sempre più intelligenti, interagiscono tra loro, non solo in sostituzione dell'elemento umano, ma con nuove funzioni e opportunità).



Dalla lettura e analisi di questi fenomeni nasce l'esigenza per le aziende di un nuovo approccio al mercato e di una nuova impostazione delle aziende soprattutto quelle artigiane. Il cloud computing aprirà strade inaspettate per stoccaggio, lettura e condivisione dei dati. Dalla capacità di lettura rapida dei dati verrà modificata on line la produzione. Ogni processo viene prima simulato e verificato in virtuale e solo quando la soluzione finale è pronta potrà partire la mappatura fisica, il che significa che tutto il software, i parametri, le matrici numeriche, vengono caricate nelle macchine che controllano la produzione. Piante virtuali possono essere progettate e facilmente visualizzate in 3D.

Nell'era dei social media, infatti, una delle parole chiave delle nostre interazioni è sharing, ovvero condivisione, lavorativa, di processo, di notizie e informazioni. In realtà il fenomeno è più vasto di quanto si possa pensare e ridefinisce il nostro sistema di valori e il nostro stile di vita. Secondo le stime più recenti il valore a livello mondiale della sharing economy è di 26 miliardi di dollari. Nel Regno Unito i ricavi e i risparmi associati all'economia collaborativa si aggirano attorno ai 4,6 miliardi di sterline a fronte di 33 milioni di inglesi che condividono già attivamente beni e servizi. In Italia 6 italiani su 10 sono propensi ad avvicinarsi a questo modello di consumo ma solo l'11% lo ha già fatto (fonte Ipsos).

Pertanto, le nuove tecnologie trasformano l'impresa e il mercato del lavoro: oggi non contano i settori produttivi e la dimensione, conta la capacità di inserirsi in catene del valore, conta quello che si fa e come lo si fa. Si può restare al centro delle economie creative e innovative solo essendo capaci di alleanze su presupposti nuovi. I processi di mutazione in corso nel sistema economico e nel contesto competitivo globale incidono in profondità sui modelli di produzione e di consumo, la ristrutturazione del sistema produttivo avviene in prossimità di una nuova fase alimentata dalla Manifattura innovativa e diffusa.

Disponibilità di nuovi materiali, digitalizzazione dei metodi di produzione, cloud computing e internet degli oggetti, contaminazione di saperi e competenze, apertura di nuovi mercati sono fenomeni che segneranno lo sviluppo dei prossimi decenni e che tratteggiano i contorni di quella che è stata definita appunto la "quarta rivoluzione industriale".

È il lato produttivo e tecnologico di un'ideale piramide che ha già metabolizzato l'impatto del web (e-commerce, social networking) e si prepara a integrarlo con le tecnologie produttive: dal bit all'atomo.

Le trasformazioni tecnologiche che stanno investendo le forme consolidate della produzione richiedono una riflessione rispetto alla competitività del sistema artigiano e manifatturiero italiano. Le applicazioni del cosiddetto digital manufacturing, ovvero la diffusione di strumenti di produzione con un'intelligenza digitale, non si limitano più alle sole attività di prototipazione e di sviluppo del



prodotto, ma riguardano oggi una parte crescente dei processi organizzativi delle imprese.

In Italia queste evoluzioni sono state anticipate, almeno in parte, soprattutto nel nord del paese, da una manifattura e da un artigianato dinamico che hanno saputo valorizzare molte delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Una lettura attenta di queste prospettive evidenzia che il modello imprenditoriale artigiano, con le sue peculiarità – flessibilità, attenzione alla qualità, personalizzazione dei prodotti, conoscenza dei materiali, innovazione creativa ha ampi margini di affermazione e di crescita, risultando particolarmente coerente con i nuovi paradigmi sopra descritti.

Una evoluzione dall'impresa artigiana verso il "valore artigiano"! Riproporre la manifattura innovativa e diffusa, significa fare i conti con i soggetti reali disponibili oggi a muoversi in un'ottica di imprenditorialità.

Poi alla luce della complessità del contesto economico attuale, della molteplicità di opportunità offerte dai mutamenti in atto e della eterogeneità che caratterizza l'attuale sistema delle imprese artigiane campane, si vuole con queste norme promuovere l'adozione di una legge regionale che riconosca e faccia emergere questo fenomeno evolutivo per fornire strumenti condivisi e innovativi finalizzati a incrementarne la capacità competitiva, favorendo un rapporto virtuoso tra "saper fare" tradizionale e propensione all'innovazione.

Gli scenari che si stanno prospettando aprono spazi di crescita per il lavoro e il modello imprenditoriale artigiano, che deve essere accompagnato e sostenuto in tale proiezione verso il futuro. Tradizione, tecnologia e bellezza sono ingredienti essenziali della manifattura innovativa e diffusa. Tale fenomeno ha già portato al superamento delle rigide delimitazioni dimensionali e settoriali e richiede uno sforzo evolutivo anche della disciplina normativa che dovrà essere riorientata con focus specifico sulle modalità di produzione e organizzazione dell'impresa in grado di dare valore distintivo (il valore artigiano appunto) alle realizzazioni del lavoro umano.

La manifattura artigiana cresce e si sviluppa trainata dall'innovazione e dalla ricerca. È fondamentale analizzare il cambiamento nella strategia delle imprese e delle rispettive filiere: i casi noti illustrano come, da un lato, sia già documentabile la realtà di quanti producono nel proprio laboratorio con tecnologie additive, si finanziano col crowdfunding e accedono al mercato globale tramite Internet (pensiamo agli orafi che sostituiscono la tradizionale cera persa con la sterolitografia 3D).

La proposta di legge non sostituisce la legislazione regionale vigente, in materia di artigianato, ma promuove alcuni profili e la specificità del lavoro artigiano. Si tratta in altri termini di una evoluzione, concettuale dall'impresa artigiana, definita per dimensioni e settore, verso il "valore artigiano" e la manifattura innovativa quale elemento distintivo, nella convinzione che tale ambito richieda politiche specifiche e

nell'approfondimento delle tecniche e dei materiali, il suo radicamento in comunità di pratica che sono socialmente riconosciute.

La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare la maestria artigiana e la relazione tra l'artigiano e il mondo che lo circonda in un costante dialogo tra "sapere" e "saper fare". La manifattura artigiana innovativa è il risultato di una contaminazione quotidiana con il mondo della ricerca, sospinta dalla continua innovazione. Il modello imprenditoriale artigiano, con le sue peculiarità – flessibilità, attenzione alla qualità, personalizzazione dei prodotti, relazione con il cliente, conoscenza dei materiali, innovazione creativa – ha ampi margini di affermazione e crescita, risultando particolarmente coerente con i nuovi paradigmi sopra descritti.

Art. 1 (Finalità) L'articolo riconosce il lavoro artigiano e la manifattura innovativa quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo campano, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali e le nuove conoscenze e promuove l'attrattività del territorio campano con particolare attenzione alla manifattura diffusa.

Art. 2 (Definizioni) l'articolo definisce fornisce le principali definizioni utili alla lettura del progetto di legge

Art. 3 (La manifattura innovativa) L'articolo circoscrive l'ambito di applicazione soggettivo della legge, e connota il lavoro artigiano a prescindere dalla dimensione di impresa incentrando il focus sul valore artigiano.

Art. 4 (Promozione della manifattura innovativa) l'articolo promuove la formazione delle nuove generazioni anche l'attraverso l'approfondimento e a diffusione della cultura dell'artigiano tecnologico e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 5 (Contributi e accesso al credito) L'articolo legittima l'introduzione di strumenti innovativi di finanziamento, riorientando la "finanza artigiana" dal capitale di debito al capitale di rischio, unitamente alla promozione e al sostegno delle iniziative di crowdfunding.

Art. 6 (Ricerca, innovazione e tecnologia) L'articolo disciplina le norme per sostenere la reindustrializzazione nell'innovazione del territorio campano, l'innovazione del lavoro artigiano e la continuità competitiva d'impresa. Si prevede altresì di sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese del lavoro artigiano, oltre alla previsione di specifiche misure volte ad assicurare gli acquisti da parte della Regione e del sistema regionale.

Art. 7 (Percorsi formativi per l'artigianato) L'articolo disciplina le norme Gli strumenti proposti sono molteplici: dall'integrazione tra formazione professionale, ricerca e lavoro artigiano, passando per il raccordo tra le Università, i Centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare

AB

l'innovazione del sistema fino a giungere al sostegno alla nascita di imprese del lavoro artigiano innovative promuovendo la cultura imprenditoriale nei giovani.

Art. 8 (Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione) L'articolo favorisce la messa a disposizione di spazi, aree, laboratori e officine per la manifattura diffusa, valorizzando il patrimonio immobiliare degli enti del sistema regionale, dei comuni e di altri enti che attraverso specifici accordi vengono dati in concessione a libere aggregazioni per la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse e nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, assolvendo anche finalità dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani

Art. 9 (Semplificazione amministrativa e fiscale) L'articolo definisce un serrato programma di semplificazione in proporzione alla dimensione aziendale, anche avvalendosi delle Agenzie delle imprese e di convenzioni con gli altri Enti pubblici. Quanto alla semplificazione fiscale, si introduce un principio per cui nei primi cinque anni di vita dell'impresa sono abbattute tutte le misure fiscali di competenza regionale.

Art. 10 (Programmi straordinari) Nell'ambito dell'articolo in esame la legge definisce l'adozione da parte della Giunta regionale di programmi straordinari volti a promuovere percorsi di accompagnamento per le imprese del lavoro artigiano, coinvolgendo i sistemi di promozione turistica e culturale, le Università e le istituzioni di cultura. Si prevede altresì che le imprese che prendono parte ai predetti programmi possano beneficiari di particolari forme di garanzia: patronage, come forma di garanzia atipica e innominata; e mentoring, per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione, consapevoli che la crescita di queste imprese non passa attraverso il mercato domestico.

Art. 11 (Clausola valutativa) definisce la clausola valutativa

Art. 12 (Regime de minimis)

Art.13 (Norma finanziaria) definisce la previsione di copertura finanziaria, stabilendo che la copertura degli oneri della presente proposta di legge

Art. 14 (Norme che restano in vigore) definisce le leggi

Art.15 (Entrata in vigore) L'articolo dispone l'entrata in vigore e la dichiarazione d'urgenza della presente legge

Ae

L'ARTIGIANO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO DELLA MANIFATTURA INNOVATIVA CREATIVA E DIFFUSA

RELAZIONE FINANZIARIA

Ai fine della presente legge regionale, si prevede, per il corrente anno finanziario, di far fronte attraverso le risorse già previste del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Per gli anni successivi con legge di bilancio, entro i limiti stabiliti e dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea nell'ambito del POR FERSCAMPANIA 2014-2002

Quadro Macroeconomico

A fronte della complessità del contesto economico attuale, della molteplicità di opportunità offerte dai mutamenti in atto e della eterogeneità che caratterizza l'attuale sistema delle imprese artigiane e la presente proposta di legge vuole sostenere le trasformazioni tecnologiche che stanno investendo le forme consolidate della produzione aprendo una riflessione rispetto alla competitività del sistema artigiano e manifatturiero innovativo e diffuso nel suo complesso.

Ed è appunto per la strategicità delle azioni previste che nella norma finanziaria vengono messe in campo a copertura delle azioni prefigurate le risorse del FESR della nuova Programmazione Comunitaria, aprendo di fatto ad un settore tradizionalmente escluso come quello artigiano, la possibilità di accesso ai fondi strutturali della UE. Affiancate alle risorse comunitarie, vengono altresì messe in campo, a copertura, le risorse già previste del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012., senza dimenticare le opportunità di accedere ai nuovi strumenti innovativi di finanziamento, orientando la "finanza artigiana" dal capitale di debito al capitale di rischio, unitamente alla promozione e al sostegno delle iniziative di crowdfunding.

ARTICOLI CON RICADUTE FINANZIARIE

Art. 4 (Promozione della manifattura innovativa) L'articolo promuove la reindustrializzazione nell'innovazione, la nascita di nuove imprese del lavoro artigiano e la libera aggregazione tra queste per la promozione e la crescita del lavoro artigiano in Italia e nel mondo. Alle spese per la realizzazione degli interventi di promozione si provvede con le risorse del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le

disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5 (Contributi e accesso al credito) L'articolo legittima l'introduzione di strumenti innovativi di finanziamento, riorientando la "finanza artigiana" dal capitale di debito al capitale di rischio, unitamente alla promozione e al sostegno delle iniziative di crowdfunding. Alle spese per la realizzazione degli interventi di accesso al credito si provvede con le risorse del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 6 (Ricerca, innovazione e tecnologia) Con il seguente articolo si prevede di sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese del lavoro artigiano. Alle spese per la realizzazione del piano di investimento pluriennale sulla ricerca e l'innovazione si provvede con le risorse del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui n i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale

Art. 7 (Percorsi formativi per l'artigianato) Gli strumenti proposti sono molteplici: dall'integrazione tra formazione professionale, ricerca e lavoro artigiano, passando per il raccordo tra le Università, i Centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale. Alle spese per la messa a disposizione di spazi, aree, laboratori e officine per la manifattura diffusa, valorizzando il patrimonio immobiliare dei comuni e di altri enti si provvede con le risorse del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui n i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 8 (Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione) L'articolo favorisce la messa a disposizione di spazi, aree, laboratori e officine per la manifattura diffusa, valorizzando il patrimonio immobiliare degli enti del sistema regionale, dei comuni e di altri enti attraverso specifici accordi. Alle spese per la messa a disposizione di spazi, aree, laboratori e officine per la manifattura diffusa, valorizzando il patrimonio immobiliare dei comuni e di altri enti si provvede con le risorse del "l'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012 e secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni

46

programmate sui n i Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 10 (Programmi straordinari) Nell'ambito dell'articolo la legge definisce l'adozione da parte della Giunta regionale di programmi straordinari volti a promuovere percorsi di accompagnamento per le imprese del lavoro artigiano prevedendo particolari forme di garanzia, patronage e mentoring per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione. Alle spese per la realizzazione di programmi straordinari volti a promuovere percorsi di accompagnamento per le imprese del lavoro artigiano anche con riferimento all'internazionalizzazione delle stesse si provvede secondo le disponibilità nell'ambito delle azioni programmate sui Fondi FESR 2014-2020 nei limiti definiti dagli specifici provvedimenti della Giunta Regionale.

AR

PROPOSTA DI LEGGE

L'ARTIGIANO TECNOLOGICO E LO SVILUPPO DELLA MANIFATTURA INNOVATIVA CREATIVA E DIFFUSA

INDICE

- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (La manifattura innovativa)
- Art. 4 (Promozione della manifattura innovativa)
- Art. 5 (Contributi e accesso al credito)
- Art. 6 (Ricerca, innovazione e tecnologia)
- Art. 7 (Percorsi formativi per l'artigianato)
- Art. 8 (Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)
- Art. 9 (Semplificazione amministrativa e fiscale)
- Art. 10 (Programmi straordinari)
- Art. 11 (Clausola valutativa)
- Art. 12 (Regime de minimis)
- Art. 13 (Norma finanziaria)
- Art. 14 (Norme che restano in vigore)
- Art. 15 (Entrata in vigore)



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione e dei principi e degli strumenti della legge regionale n. 15 del 7 Agosto 2014 riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, così come definiti agli successivi articoli 2 e 3, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziale del tessuto sociale e produttivo, promuovendo l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e le nuove tecnologie.
2. La Regione, riconosce il ruolo sociale del lavoro artigiano, e sostiene i suoi valori e la relazione tra l'artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra "artigiani tradizionali e artigiani tecnologici" tra 'sapere' e 'saper fare' coniugando la conoscenza scientifica e tecnologica con la tradizione e la manifattura innovativa quale fattore di sviluppo del sistema economico regionale incoraggiando la creatività applicata, la capacità imprenditoriale e la nascita di nuove imprese.
3. La Regione, attraverso gli strumenti individuati nella presente legge e di quelli di cui alla legge regionale n. 15 del 7 Agosto 2014, promuove, l'attrattività del territorio campano per favorire l'insediamento all'interno dei tessuti urbani delle imprese della manifattura innovativa, il rilancio produttivo e la valorizzazione delle attività artigianali di innovazione, al fine di offrire nuove opportunità di sviluppo, nuove occasioni di lavoro, investimenti sul capitale umano e sostegno all'occupazione.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

'Artigiano Tecnologico', figura che coniuga il suo sapere fare arte, le sue capacità creative, artistiche e imprenditoriale, con i vantaggi delle nuove tecnologie, capace di offrire un valore aggiunto al suo prodotto

'manifattura innovativa', e 'valore artigiano', una modalità di lavoro caratterizzata dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute. Fanno riferimento a criteri definitivi di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa anche a prescindere dalla dimensione aziendale;

'innovazione incrementale', un miglioramento o adattamento di una tecnologia già esistente;

'manifattura additiva', Digital Manufacturing o 'stampa tridimensionale', una modalità produttiva che, utilizzando tecnologie anche molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale;

'continuità competitiva d'impresa', il passaggio generazionale all'interno dell'impresa al fine di generare nuove strategie produttive, anche per realizzare nuove tipologie di prodotti e affrontare nuovi mercati;

'comunità di pratica', gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione e che in base a questi elementi interagiscono per migliorare il loro modo di agire.

2. Con successivi provvedimenti, le definizioni di cui al comma 1 possono essere dalla Giunta regionale attualizzate in relazione all'evoluzione del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.



Art. 3
(La manifattura innovativa)

1. Negli ambiti di applicazione della presente legge, quali elementi distintivi, Il lavoro artigiano e la manifattura innovativa e diffusa si informano nei processi produttivi ai principi di flessibilità, attenzione alla qualità ed all'ecosistema, orientamento al cliente, alla personalizzazione del prodotto, alla sostenibilità dei materiali, alla innovazione creativa e all'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione.

2. Ai fini della presente legge, l'innovazione, è riferita alle nuove tecnologie, alle nuove forme di espressione creativa applicata, allo sviluppo di nuove applicazioni e sistemi di produzione e ai nuovi modelli di processi di produzione, organizzazione, posizionamento e gestione dell'impresa.



Art. 4

(Promozione della manifattura innovativa)

1. La Regione in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, promuove la formazione delle nuove generazioni anche l'attraverso l'approfondimento e la diffusione della cultura dell'artigiano tecnologico e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative.
2. La Regione, attraverso strumenti individuati nella presente legge e di quelli di cui alla legge regionale n. 15 del 7 Agosto 2014, promuove, anche con il concorso delle Camere di Commercio, delle Associazioni di categoria, degli enti bilaterali e degli enti di formazione, le esperienze di aggregazione che raccolgano le imprese della manifattura innovativa, attraverso la cooperazione economica e l'internazionalizzazione e favorisce la partecipazione delle imprese della manifattura innovativa a rassegne e manifestazioni di carattere innovativo sia in Italia che all'estero.
3. Per la finalità del presente articolo, la Regione, anche attraverso gli strumenti individuati nella presente legge e di quelli di cui alla legge regionale n. 15 del 7 Agosto 2014, sostiene la re-industrializzazione attraverso l'innovazione, promuovendo la trasformazione e la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste, per la promozione e la crescita del lavoro artigiano campano al fine di moltiplicare la distribuzione dei prodotti e dei servizi in Italia e nel mondo.



Art. 5

(Contributi e accesso al credito)

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle agevolazioni alle imprese della manifattura innovativa, può provvedere, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, misure di sostegno, anche attraverso la patrimonializzazione e l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e complementari agli attuali strumenti di accesso al credito e tramite il coinvolgimento di operatori di capitale di rischio (private equity) o altri specifici strumenti finanziaria, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati.
2. La Giunta regionale al fine di sostenere le finalità del presente articolo favorisce e promuove attraverso la società regionale Sviluppo Campania Spa, iniziative di finanziamento diffuso (crowdfunding) a favore di imprese della manifattura innovativa con sede in Campania e la concessione di contributi per l'abbattimento degli interessi praticati dal sistema finanziario e del credito.
3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione dei contributi del presente articolo



Art. 6

(Ricerca, innovazione e tecnologia)

1. La Giunta regionale promuove l'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, al fine di favorire la competitività del territorio regionale.

2. La Giunta regionale, al fine di garantire la trasmissione delle competenze, la re-industrializzazione attraverso l'innovazione del territorio campano, la continuità competitiva delle imprese *analizza i settori artigianali e industriali di riferimento, che possono beneficiare e trarre vantaggio dell'adozione della manifattura innovativa e determina le opportunità di applicazione e di crescita con l'obiettivo di:*

- a) Favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca e lavoro artigiano;
- b) Sviluppare competenze integrate in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca e le imprese;
- c) Favorire la nascita di nuove imprese del lavoro artigiano innovative promuovendo la cultura imprenditoriale in particolare nei giovani;
- d) Promuovere la qualificazione e la riqualificazione del personale all'interno delle imprese;
- e) Supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze favorendo sinergie all'interno dell'impresa;
- f) Sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione delle imprese;
- g) Promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca, le imprese e i distretti industriali, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema e valorizzare la filiera produttiva e distributiva della manifattura innovativa.

3. La Giunta regionale sostiene l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione sulla base di obiettivi comuni e condivisi e attraverso strumenti esistenti aperti anche alle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.

4. La Giunta regionale, attraverso specifiche misure, sostiene la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e ne favorisce la loro applicazione, la loro contaminazione e la loro diffusione.



Art. 7

(Percorsi formativi per l'artigianato)

1. La Regione promuove e favorisce il raccordo tra le università, i centri di ricerca, gli enti di formazione e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema.
2. La Regione, per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e manifattura innovativa, promuove l'aggiornamento del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni affinché la cultura del lavoro artigiano tecnologico rientri nell'offerta formativa proposta dagli enti di formazione accreditati nell'ambito della formazione continua permanente e di specializzazione.
3. La Regione favorisce, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, la cultura della manifattura innovativa al fine di assicurare un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro anche attraverso esperienze in assetto lavorativo, tirocinio e apprendistato.
4. La Regione incoraggia la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, del sistema economico e della ricerca che intendono promuovere la contaminazione tra la conoscenza scientifica e la manifattura innovativa



Art. 8

(Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma c dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 7 Agosto 2014, e attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, sostiene e favorisce la diffusione di spazi aperti, aree, laboratori e officine e nuovi luoghi di lavoro per la manifattura innovativa anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasformazione urbana.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gli immobili disponibili alle imprese, singole o aggregate, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale d'intesa con gli enti interessati.
3. La Regione attraverso la stipula di convenzioni con i comuni favorisce:
 - a) L'aggregazione tra imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, indipendentemente dalla loro forma e soggettività giuridica;
 - b) La concessione di aree e laboratori ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;
 - c) Investimenti in conto capitale per la riqualificazione dei laboratori esistenti.
4. La Giunta regionale provvede, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a redigere l'elenco delle aree e degli spazi disponibili per la localizzazione delle imprese del lavoro artigiano di cui alla presente legge.
5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale i criteri e le modalità di concessione dei contributi del presente articolo



Art. 9

(Semplificazione amministrativa e fiscale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.
2. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti previsti dalle leggi regionali attraverso specifici programmi pluriennali, sviluppa un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e, con il coinvolgimento delle agenzie delle imprese, assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese della manifattura innovativa, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni.
3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali per sostenere la crescita delle nuove imprese della manifattura innovativa per i primi cinque anni di attività. Le agevolazioni previste operano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuti prescelto.



Art. 10
(Programmi straordinari)

1. La Giunta regionale promuove programmi straordinari per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese della manifattura innovativa, anche attraverso il coinvolgimento degli enti strumentali della Regione, degli enti di promozione del territorio e delle istituzioni di alta cultura e formazione.
2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi straordinari di cui al comma 1, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, riconosce alle imprese che prendono parte ai predetti programmi particolari forme e condizioni di garanzia ivi compreso il supporto allo sviluppo economico e alla crescita aziendale.



Art. 11
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni realizzate per favorire la diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno una relazione che descrive e documenta gli interventi progressivamente attivati, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:

- a) creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
- b) diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura innovativa e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
- c) disponibilità di competenze professionali adeguate;
- d) crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 1 e 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.



Art. 12
Regime de minimis

1. Le agevolazioni relative ai finanziamenti previsti dalla presente legge sono concesse in osservanza del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).



Art. 13
(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con
 - a) L'imputazione della spesa sulle risorse iscritte in bilancio regionale sulla Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività" - programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato" capitolo 4012
 - b) Con risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate.
 - c) Con risorse disponibili raccolti con la patrimonializzazione e l'attivazione di strumenti finanziari innovativi (fondi privati, confidi, finanziamento diffuso) di cui all'articolo 5.



Art. 14
(Norme che restano in vigore)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2014, "Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana"



Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

